

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 giugno 2009

Approvazione della scheda di trasporto. (09A07705)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'INTERNO  
e  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante: «Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto»;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto»;

Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, inserito dopo l'art. 7 di tale decreto a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 214/2008, con il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, secondo il quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito, fra l'altro, il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa;

Decretano:

Art. 1.

## Contenuto scheda trasporto

1. È approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

2. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed è compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità, in capo al committente medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008.

Art. 2.

#### Indicazione proprietario della merce

1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, così come definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo.

#### Art. 3.

##### Documenti equipollenti

1. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di cui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

#### Art. 4.

##### Trasporti a collettame

1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

Roma, 30 giugno 2009

Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti  
Matteoli

Il Ministro dell'interno  
Maroni

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Tremonti

ALLEGATO

**SCHEDA DI TRASPORTO***(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs. 286/2005)***A - DATI DEL VETTORE** *(art. 2, comma 1, lett. b - D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) Ditta (1) - Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	
Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori	

**B - DATI DEL COMMITTENTE** *(art. 2, comma 1, lett. c - D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	

**C - DATI DEL CARICATORE** *(art. 2, comma 1, lettera d - D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

**D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE** *(art. 2, comma 1, lett. e - D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

Eventuali dichiarazioni (2)

--

**E - DATI MERCE TRASPORTATA**

Tipologia	
Quantità / Peso	
Luogo di carico merce	Luogo di scarico

Osservazioni Varie (3)

--

Eventuali Istruzioni (4)

--

**Luogo e data compilazione**

Luogo e data	Dati compilatore (5)	Firma


(1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese individuali

(2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario

(3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce,...)

(4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore

(5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente



Tipo: D.P.R.  
Numero: 472  
Data di emissione: 14/08/1996  
Data di pubblicazione: 12/09/1996  
Ente emittente: Presidente della Repubblica Italiana  
Pubblicata su: G.U. n. 214

Lunedì 6 Luglio 2009

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 agosto 1996, n. 472  
(G.U. n. 214 del 12.9.1996)

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;  
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 627 del 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978;  
Visto l'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha previsto l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, per sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti e sostituirla con norme simili a quelle vigenti nell'Unione europea;  
Considerato che nell'ambito dell'Unione europea non è previsto l'obbligo di emissione di una documentazione fiscale di accompagnamento per i beni viaggianti;  
Ritenuto che ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il controllo dei beni durante il trasporto è eseguito dalla Guardia di finanza per l'acquisizione dei dati e Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 3 luglio 1996 ed il 25 giugno 1996;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;  
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;  
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

Il seguente regolamento:

#### Art. 1

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta

- eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto ai fini dell'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.
  3. Il documento previsto dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto.
  4. Il decreto del Ministro delle finanze 18 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1996, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
VISCO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: FLICK  
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1996  
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 6

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 aprile 2009

**Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci.**

(GU n. 86 del 14-4-2009)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 12 del regolamento CEE n. 3118/93, del 25 ottobre 1993, come modificato dal regolamento CE n. 484/2002 del 1 marzo 2002 che fissano le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro;

Visto l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992, ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

Visto l'Accordo sulla Posizione Comune del Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni ed energia» del 12 giugno 2008, adottata in seguito in data 9 gennaio 2009, relativa al regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2005 contenente «Disposizioni concernenti l'esecuzione sul territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005;

Visto il decreto dirigenziale 24 marzo 2005 contenente «Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005;

Considerato che i trasporti di cabotaggio consistono nella fornitura di servizi da parte di trasportatori all'interno di uno Stato membro in cui questi non sono stabiliti e non dovrebbero essere proibiti, a condizione che non siano effettuati in modo da costituire un'attività permanente o continua o sistematica in tale Stato membro;

Considerata la necessità di fissare ulteriori disposizioni che chiariscano, in modo dettagliato, le nozioni di temporaneità, continuità e sistematicità riguardo l'esecuzione dell'attività di cabotaggio stradale di merci in Italia, al fine di garantire che le imprese esercenti l'autotrasporto stradale di merci per conto terzi svolgano la loro attività nel rispetto del principio della libera concorrenza senza che questo subisca delle ingiustificate distorsioni;

Considerato che i trasporti nazionali di merci su strada, effettuati sul territorio italiano da un vettore non residente, sono da considerarsi conformi al criterio di temporaneità, non continuità e non sistematicità solo se il vettore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale è arrivato in Italia, nonché ogni trasporto di cabotaggio che egli abbia effettuato in seguito;

Considerata l'opportunità che vengano introdotte misure più semplici e in linea tendenziale assimilabili agli indirizzi attualmente in elaborazione in sede comunitaria, in relazione agli adempimenti da soddisfare da parte dei vettori non residenti sul territorio italiano;

Considerata, comunque, la necessità di dover fronteggiare la particolare situazione di crisi economica, fissando delle condizioni che possano garantire il corretto esercizio dell'attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano, tenuto conto della struttura del mercato dei trasporti italiano, che presenta già una rilevante quantità di offerta di trasporto stradale;

Ritenuto, pertanto, congruo fissare a due trasporti, nell'arco dei sette giorni successivi allo scarico del trasporto internazionale, il limite di esercizio per le operazioni di cabotaggio;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità Europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, titolari di licenza comunitaria o di licenza SEE, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di merci in conto terzi, in regime di licenza comunitaria, ai sensi del Regolamento CEE n. 3118/93 e successive modificazioni, sono autorizzate ad eseguire, con lo stesso veicolo, oppure in caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore, fino a due trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo all'Italia, dopo aver consegnato, in territorio italiano, le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale.
2. L'ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima di lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto internazionale in entrata.

#### Art. 2.

1. A bordo del veicolo che effettua trasporto di cabotaggio stradale di merci, in conformità dell'art. 1 del presente decreto, deve essere conservata, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria, per ogni richiesta degli Organi di controllo, la documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto il territorio italiano, nonché, per ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che riporti almeno:
  - il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
  - il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
  - il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;
  - il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di consegna previsto;
  - la descrizione della merce e del suo imballaggio nella terminologia comune e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi;
  - il peso lordo o la quantità, altrimenti espressa, delle merci;
  - il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

#### Art. 3.

1. Per le violazioni al presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di trasporto stradale.

Art. 4.

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 18 marzo 2005 contenente «Disposizioni concernenti l'esecuzione sul territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo» ed il relativo decreto dirigenziale attuativo 24 marzo 2005, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2005, n. 77.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

Il Ministro : Matteoli